

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 3

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **TRE** del Mese di **APRILE** alle **ore 20:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) ADORNA Pierangelo	X	
2) BONZANI Marco	X	
3) BONZANI Giacomo	X	
4) CAPPINI Sonia	X	
5) GNUVA Andrea	X	
6) GNUVA Mario	X	
7) PIDO' Placido	X	
8) RAMONI Ivan		X
9) RAMONI Rosanna	X	
10) TADINA Natalino	X	
TOTALE	9	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. CERIZZA Dario, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ADORNA PIERANGELO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **TRE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- Considerato che, la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della citata Legge n. 147/2013;
- Preso atto che, la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
 - uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Verificato che, la I.U.C. è pertanto così composta:
 - imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - a) tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - b) tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;
- CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26 settembre 2014;
- EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;
- ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;
- DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;
- RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

- VERIFICATO che la TASI si applica a tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, escludendo quelli espressamente indicati dalla normativa di riferimento;
- PRESO ATTO che sono esclusi dall'imposizione TASI i terreni agricoli;
- PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;
- VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);
- RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;
- CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;
- RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;
- VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015 erano vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;
- ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille *"a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate"* detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigore di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale"*, è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;
- PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TASI sono state disciplinate specifiche agevolazioni per i contribuenti;
- CONSIDERATO che, non si intendono introdurre le modifiche al vigente regolamento TASI;
- VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
- VISTO che, la determinazione delle aliquote IUC è presupposto fondamentale per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019;
- EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;
- VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;
- PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;
- PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;
- EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *"spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;
- RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l'approvazione di un'aliquota unica fissata all'1 per mille indistintamente per tutte le tipologie di fabbricati assoggettati all'imposta e per i terreni edificabili, tenendo conto del blocco degli aumenti tariffari e delle aliquote stabilito dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015;
- VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267;
- Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dagli 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2017 l'aliquota TASI base dell'1 per mille indistintamente per tutti i fabbricati ed i terreni edificabili.
2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in euro 10.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

– Gestione beni patrimoniali (immobili, verde e strade)	euro	10.000,00;
– Illuminazione pubblica	euro	12.500,00;
– <u>Automezzi</u>	euro	4.000,00;
TOTALE	euro	26.500,00
3. Di dare atto che, le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2017 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 41,20 % e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
4. Di fissare per l'anno 2017 la scadenza del tributo in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.
6. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 172, D.lgs. 267/2000.
7. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to ADORNA Pierangelo

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Tributi, esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 3 aprile 2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 3 aprile 2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Cerizza Dario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 094 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 7 aprile 2017 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette, lì 7 aprile 2017

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Villette, lì

Il Segretario Comunale
F.to CERIZZA Dott. Dario

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Villette, lì 7 aprile 2017

Il Segretario Comunale
CERIZZA Dott. Dario